

Informativa per il professionista

Informativa n. 3
dell'11 febbraio 2013

Comunicazione dati IVA relativa al 2012 - Modalità e termine di presentazione

INDICE

1	Premessa	3
2	Soggetti obbligati alla presentazione	3
3	Soggetti esonerati dalla presentazione	3
3.1	<i>Contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio</i>	4
3.2	<i>Persone fisiche con volume d'affari fino a 25.000,00 euro</i>	5
3.3	<i>Soggetti che adottano il regime contabile agevolato per gli "ex minimi"</i>	6
4	Casi particolari di presentazione	6
4.1	<i>Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo</i>	6
4.2	<i>Contribuenti con contabilità separate</i>	6
4.3	<i>Contribuenti con liquidazioni trimestrali</i>	6
4.4	<i>Contribuenti con contabilità presso terzi</i>	6
4.5	<i>Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta</i>	7
4.6	<i>Operazioni straordinarie e altre trasformazioni sostanziali intersoggettive</i>	7
4.6.1	<i>Trasformazioni intersoggettive avvenute nel corso del 2012</i>	7
4.6.2	<i>Trasformazioni intersoggettive avvenute dall'1.1.2013</i>	7
4.7	<i>Soggetti non residenti</i>	8
4.7.1	<i>Rappresentante fiscale e identificazione diretta</i>	8
4.7.2	<i>Soggetti che hanno operato in Italia sia mediante rappresentante fiscale, sia identificandosi direttamente</i>	8
4.7.3	<i>Stabile organizzazione</i>	8
5	Reperibilità del modello	9
6	Modalità e termini di presentazione	9
6.1	<i>Presentazione telematica diretta</i>	9
6.1.1	<i>Trasmissione telematica effettuata da soggetti diversi dalle persone fisiche</i>	9
6.1.2	<i>Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia</i>	9
6.2	<i>Presentazione telematica tramite intermediari abilitati</i>	10
6.2.1	<i>Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante</i>	10

6.2.2	Attestazione di ricevimento della comunicazione.....	10
6.2.3	Responsabilità dell'intermediario abilitato	10
6.3	<i>Conservazione su supporto informatico delle comunicazioni trasmesse</i>	11
7	Contenuto del modello	11
7.1	<i>Struttura del modello</i>	11
7.2	<i>Firma della comunicazione</i>	11
7.3	<i>Impegno alla presentazione telematica</i>	11
8	Modalità di compilazione	12
8.1	<i>Sezione I - Dati di carattere generale</i>	12
8.1.1	Riquadro relativo al "dichiarante"	12
8.1.2	Tabella codici carica.....	12
8.2	<i>Sezione II - Dati relativi alle operazioni effettuate</i>	13
8.2.1	Operazioni attive.....	13
8.2.2	Operazioni passive.....	13
8.2.3	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana.....	14
8.2.4	Determinazione dell'IVA dovuta o a credito.....	15
9	Sanzioni	15

1 PREMESSA

La comunicazione annuale dati IVA relativa al 2012 deve essere presentata entro il 28.2.2013.

Al fine di uniformare la normativa IVA nazionale a quella comunitaria, l'art. 11 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha abrogato l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, a partire dal periodo d'imposta 2002.

In sostituzione di tale obbligo, l'art. 8-bis del DPR 22.7.98 n. 322, introdotto dall'art. 9 del citato DPR 435/2001, prevede la presentazione della comunicazione riepilogativa dei dati IVA, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Termine di presentazione

La comunicazione dati IVA relativa al 2012 deve quindi essere presentata entro il **28.2.2013**.

Modello da utilizzare

La comunicazione dati IVA relativa al 2012 deve essere presentata utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011 n. 4275, già utilizzato nel 2011 e nel 2012.

Approvazione delle nuove istruzioni

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2013 n. 5271 sono però state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello, in sostituzione di quelle approvate con il suddetto provvedimento del 17.1.2011, al fine di tenere conto di sopravvenute novità normative.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

La comunicazione dati IVA deve essere presentata da tutti i titolari di partita IVA, salvo alcune eccezioni.

La comunicazione dati IVA deve essere presentata dai titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale; a tal fine, è irrilevante se i medesimi, nell'anno di riferimento:

- non hanno effettuato operazioni imponibili;
- ovvero non dovevano effettuare le liquidazioni IVA periodiche.

3 SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA i contribuenti esclusi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio, le persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari fino a 25.000,00 euro, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA:

- i contribuenti che, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, ossia:
 - i contribuenti che, per l'anno d'imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72, hanno effettuato soltanto operazioni esenti¹;
 - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
 - gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del DPR 633/72, salvo che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;

¹ L'esonero non si applica in caso di effettuazione, nell'anno di riferimento, di operazioni intracomunitarie, ovvero di acquisti con il meccanismo del "reverse charge".

- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. "leggero"², qualora nell'anno di riferimento hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni *pro loco*) che esercitano l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16.12.91 n. 398, consistente nell'esonerazione dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti passivi extracomunitari, identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-*quinquies* del DPR 633/72 per l'attività di *e-commerce* "diretto" svolta nei confronti di "privati consumatori" residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio dell'anno successivo, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa;
- le persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale;
- le persone fisiche che, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, si avvalgono del nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. "nuovi contribuenti minimi")³;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, vale a dire:
 - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
 - i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
 - le comunità montane, le Province e le Regioni;
 - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali;
 - gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.

3.1 CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO

Nell'ambito del contrasto all'indebita compensazione di crediti nel modello F24, l'art. 10 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, modificando l'art. 17 co. 1 del DLgs. 9.7.97 n. 241, ha stabilito che la compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA annuali per importi superiori a 10.000,00 euro annui può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito. L'art. 8 commi 18 e 19 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha ridotto da 10.000,00 a 5.000,00 euro l'importo annuo dei crediti IVA che possono essere compensati con altri tributi senza le predette limitazioni; secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 16.3.2012 n. 40186⁴, la nuova soglia si applica alle compensazioni effettuate dall'1.4.2012.

Al fine di evitare eccessivi pregiudizi finanziari è stato, quindi, previsto che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione nel modello F24, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichia-

² Si veda l'art. 44 co. 3 secondo periodo del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427.

³ A decorrere dall'1.1.2012, il regime dei contribuenti minimi, di cui all'art. 1 co. 96-117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e al DM 2.1.2008, è stato riformato per effetto dell'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e del provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.

Per approfondimenti sull'argomento, si veda l'Informativa, servizio per il professionista, dell'8.6.2012 n. 5.

⁴ Emanato in attuazione dell'art. 8 co. 20 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44.

razione IVA annuale possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO⁵.

In caso di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio è stato previsto l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA⁶. Una volta presentata la dichiarazione IVA annuale, infatti, la presentazione, entro lo stesso termine, della comunicazione dati IVA sarebbe stato un adempimento assolutamente superfluo.

La possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, che nel 2010 riguardava solo i contribuenti la cui dichiarazione evidenziava una posizione a credito, dal 2011, per effetto dell'interpretazione estensiva contenuta nella circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1, è stata estesa a tutti i contribuenti, anche con dichiarazioni IVA che chiudono con un saldo a debito.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti evidenziato come quest'ultima interpretazione:

- eviti una disparità di trattamento fondata sulla posizione (creditoria o debitoria) nei confronti dell'Erario;
- persegua l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi, ai sensi dell'art. 25 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133.

Pertanto, anche quest'anno, tutti i contribuenti possono anticipare la presentazione della dichiarazione IVA annuale, in forma autonoma, entro il 28.2.2013, evitando così di dover effettuare la comunicazione dati.

La suddetta circ. 1/2011 precisa, peraltro, che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste per il modello UNICO. Il saldo IVA relativo al 2012, pertanto, deve essere versato:

- in un'unica soluzione, entro il 18.3.2013 (in quanto il 16.3.2013 cade di sabato);
- ovvero mediante rateizzazione mensile, a partire dal 18.3.2013, maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% mensile a titolo di interessi⁷.

3.2 PERSONE FISICHE CON VOLUME D'AFFARI FINO A 25.000,00 EURO

Si ricorda che il limite di volume d'affari per l'esonero delle persone fisiche dalla presentazione della comunicazione dati IVA è stato ridotto a 25.000,00 euro (prima 25.822,84 euro, pari a 50 milioni di lire) dall'art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.3 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, che ha modificato a tal fine l'art. 8-bis co. 2 primo periodo del DPR 322/98.

Il nuovo limite ha trovato applicazione a partire dalle comunicazioni relative al 2009, da presentare entro l'1.3.2010.

Determinazione del volume d'affari

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che, ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione IVA annuale e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

⁵ Art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.1 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, che ha modificato l'art. 3 co. 1 del DPR 322/98. Avvalendosi di tale facoltà, la compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000,00 euro potrà quindi essere effettuata dal 16 marzo, fermo restando l'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione IVA o della sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti, se la compensazione del credito supera l'ammontare di 15.000,00 euro.

⁶ Art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, che ha inserito un nuovo periodo nell'art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98.

⁷ Le rate successive alla prima, in caso di rateizzazione massima, scadono il 16.4.2013, 16.5.2013, il 17.6.2013, il 16.7.2013, il 20.8.2013, il 16.9.2013, il 16.10.2013 e il 18.11.2013.

3.3 SOGGETTI CHE ADOTTANO IL REGIME CONTABILE AGEVOLATO PER GLI "EX MINIMI"

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA relativa al 2012 i soggetti che, a partire dall'1.1.2012, adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli "ex minimi", di cui all'art. 27 commi 3, 4 e 5 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825⁸, qualora non ricorrano cause di esonero⁹.

4 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano le modalità di compilazione della comunicazione dati IVA al ricorrere di alcune particolari fattispecie.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni casi particolari di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, riferiti:

- alle società e agli enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo;
- ai contribuenti con contabilità separate;
- ai contribuenti con liquidazioni trimestrali;
- ai contribuenti con contabilità presso terzi;
- ai contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta;
- alle operazioni straordinarie e ad altre trasformazioni sostanziali intersoggettive;
- ai soggetti non residenti.

4.1 SOCIETÀ ED ENTI ADERENTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

Le società e gli enti che, nel 2012, si sono avvalsi della procedura dell'IVA di gruppo, di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono presentare distintamente la comunicazione relativa ai propri dati IVA.

4.2 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72 devono presentare un unico modello di comunicazione, riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate.

Qualora una o più delle suddette attività siano escluse dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale e, quindi, da quello della comunicazione IVA, i dati relativi alle suddette attività non devono essere compresi nella comunicazione che deve essere presentata in relazione alle altre attività per le quali l'obbligo dichiarativo permane.

4.3 CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali devono presentare la comunicazione dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta, comprendendovi, pertanto, anche i dati relativi al periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.

4.4 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DPR 23.3.98 n. 100, per la modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta.

⁸ Per approfondimenti sull'argomento, si veda l'Informativa, servizio per il professionista, del 30.1.2012 n. 1 (§ 8).

⁹ Ad esempio, volume d'affari del 2012 non superiore a 25.000,00 euro, presentazione entro il 28.2.2013 della dichiarazione annuale IVA relativa al 2012, ecc.

4.5 CONTRIBUENTI CHE ADOTTANO PARTICOLARI REGIMI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

I contribuenti che adottano nell'anno d'imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta, ovvero detraibile (es. regime speciale agricolo, agriturismo), devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detraibile) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza.

Se il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (es. regime dei beni usati, regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve essere, ovviamente, compilato in relazione alle operazioni per le quali detto regime viene applicato.

4.6 OPERAZIONI STRAORDINARIE E ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI INTERSOGETTIVE

Nell'ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni e donazioni d'azienda, la comunicazione dati IVA deve essere redatta e presentata in base agli stessi principi stabiliti per la dichiarazione IVA annuale.

4.6.1 Trasformazioni intersoggettive avvenute nel corso del 2012

Per le trasformazioni intersoggettive avvenute nel corso del 2012, occorre distinguere a seconda che:

- il soggetto *dante causa* si sia estinto per effetto della trasformazione;
- ovvero il soggetto *dante causa* non si sia estinto per effetto della trasformazione.

Soggetto dante causa estinto

Se il soggetto *dante causa* (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto *avente causa* (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni dati:

- una relativa alle operazioni proprie, riferita all'intero periodo d'imposta;
- una relativa alle operazioni del soggetto *dante causa*, riferita al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e l'ultima liquidazione IVA eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione intersoggettiva.

Nella comunicazione relativa alle operazioni effettuate dal soggetto *dante causa*, devono essere indicati:

- nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, cedente o donante;
- nella parte riservata al dichiarante, i dati del soggetto risultante dalla trasformazione intersoggettiva, riportando il codice 9 nella casella relativa al codice carica¹⁰.

Soggetto dante causa in essere

Se il soggetto *dante causa* non si è estinto a seguito dell'operazione straordinaria o della trasformazione intersoggettiva, la comunicazione dati IVA deve essere presentata:

- dal soggetto *avente causa*, se si è verificato il trasferimento del saldo IVA dal *dante causa* all'*avente causa*;
- autonomamente da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, per le rispettive operazioni effettuate nell'anno di riferimento, se non si è verificato il trasferimento del saldo IVA.

4.6.2 Trasformazioni intersoggettive avvenute dall'1.1.2013

Per le trasformazioni intersoggettive avvenute nel periodo compreso tra l'1.1.2013 e il 28.2.2013 (termine di presentazione della comunicazione dati relativa al 2012), la comunicazione relativa alle operazioni effettuate dal soggetto *dante causa* nel corso dell'anno precedente deve essere presentata:

- dal soggetto *avente causa*, se l'operazione straordinaria o la trasformazione intersoggettiva ha comportato l'estinzione del soggetto *dante causa*;
- autonomamente da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, per le operazioni ad essi attribuibili, se il soggetto *dante causa* risulta in essere a seguito dell'operazione straordinaria o della trasformazione intersoggettiva.

¹⁰ Si veda il successivo § 8.1.2.

4.7 SOGGETTI NON RESIDENTI

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate forniscono alcune precisazioni in merito al soggetto tenuto a presentare la comunicazione annuale dati IVA nell'ipotesi in cui il medesimo non sia residente in Italia, ma ivi identificato:

- tramite un rappresentante fiscale, nominato in base all'art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72;
- tramite una stabile organizzazione.

4.7.1 Rappresentante fiscale e identificazione diretta

Il rappresentante fiscale del soggetto non residente, nominato ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72, è tenuto a presentare la comunicazione con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce. Il codice carica da indicare nella sezione I - Dati generali, è il n. 6¹¹.

Il soggetto non residente, se identificato direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72, è tenuto a presentare la comunicazione con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno d'imposta.

4.7.2 Soggetti che hanno operato in Italia sia mediante rappresentante fiscale, sia identificandosi direttamente

In tutti i casi in cui il soggetto non residente ha effettuato, nell'anno 2012, operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale, sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA deve essere assolto attraverso un'unica comunicazione.

L'obbligo in esame compete al soggetto (rappresentante fiscale, ovvero soggetto estero identificato direttamente) operante in Italia alla data di presentazione della comunicazione.

4.7.3 Stabile organizzazione

Se il soggetto non residente risulta identificato ai fini IVA in Italia tramite una stabile organizzazione, la comunicazione riguarda esclusivamente i dati relativi alle operazioni ad essa imputabili, effettuate nell'anno d'imposta. Il codice carica da indicare nella sezione I - Dati generali, è il n. 1¹².

Stabile organizzazione e identificazione mediante rappresentante fiscale o "registrazione diretta"

In presenza di una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, gli adempimenti delle operazioni poste in essere dalla casa madre non possono essere assolti mediante il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta; tali operazioni devono, infatti, confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione.

Di conseguenza, al soggetto non residente non è consentito assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato ed il medesimo può essere titolare di un solo numero di partita IVA.

Come, infatti, precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.7.2011 n. 37, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d'imposta o non residenti, l'IVA deve essere assolta dal cedente o prestatore utilizzando il numero di partita IVA attribuito alla stabile organizzazione. Tali operazioni, contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, sono riportate in un apposito modulo della dichiarazione annuale presentata dalla stabile organizzazione.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2011 n. 108, è stato inoltre chiarito che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente ha il diritto di recuperare, tramite la detrazione, il credito IVA relativo alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre con la partita IVA attribuita alla posizione di identificazione diretta o di rappresentanza fiscale poi cessata a seguito dell'introduzione del divieto ad operare mediante duplice posizione IVA. In tale ipotesi, infatti, si riscontra una situazione di continuità analoga a quella riscontrabile nelle trasformazioni sostanziali soggettive.

¹¹ Si veda il successivo § 8.1.2.

¹² Si veda il successivo § 8.1.2.

5 REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello relativo alla comunicazione dati IVA e le relative istruzioni sono disponibili, in formato elettronico, sui siti Internet dell'Agazia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La comunicazione annuale dati IVA relativa al 2012 deve essere redatta utilizzando:

- l'apposito modello approvato con il citato provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011;
- le nuove istruzioni approvate con il citato provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2013.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili, in formato elettronico, sui siti Internet:

- dell'Agazia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Nei suddetti siti Internet è, inoltre, disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione del modello.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet, a condizione che:

- abbia le previste caratteristiche tecniche;
- rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione.

6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione annuale dati IVA relativa al 2012 deve essere presentata, entro il 28.2.2013, per via telematica direttamente dal contribuente, ovvero tramite intermediari abilitati.

La comunicazione annuale dati IVA è presentata, entro il mese di febbraio di ciascun anno (**28.2.2013** per l'anno 2012), esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal contribuente;
- ovvero tramite intermediari abilitati.

6.1 PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I contribuenti che predispongono la propria comunicazione e che decidono di trasmetterla direttamente all'Agazia delle Entrate devono avvalersi del servizio telematico Entratel, ovvero del servizio telematico Fisconline, in base agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2013 Semplificato od Ordinario).

6.1.1 Trasmissione telematica effettuata da soggetti diversi dalle persone fisiche

In conformità al provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica attraverso i propri gestori incaricati e/o gli operatori incaricati, i cui nominativi sono stati comunicati all'Agazia delle Entrate¹³.

6.1.2 Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia

I soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72, devono presentare la comunicazione esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Il Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto n. 21, 65129, Pescara):

- rilascia la relativa abilitazione, contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta (modello ANR/3);
- spedisce al richiedente, a mezzo posta, la busta contenente i dati per l'accesso al servizio, ovvero la consegna ad un soggetto appositamente incaricato, che deve esibire idonea delega, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, proprio e del delegante.

¹³ Per approfondimenti sull'argomento si vedano la circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2009 n. 30 e il comunicato stampa dell'Agazia delle Entrate 1.9.2009.

6.2 PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI

Gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel:

- le comunicazioni da loro predisposte per conto del contribuente;
- le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Società appartenenti a gruppi di imprese

Nell'ambito dei gruppi di imprese, la trasmissione telematica delle comunicazioni dati IVA relative ai soggetti appartenenti agli stessi può essere effettuata da uno o più di tali soggetti, purché abilitati all'utilizzo del servizio telematico Entratel.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dati IVA può essere altresì effettuata dalle società, appartenenti allo stesso gruppo, che operano come rappresentanti fiscali di società estere, anche se queste ultime non fanno parte dello stesso gruppo.

6.2.1 Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante

L'intermediario abilitato è tenuto a:

- rilasciare al dichiarante:
 - contestualmente al ricevimento della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta;
 - entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritto dal contribuente e dallo stesso intermediario, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporto informatico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione dati, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

6.2.2 Attestazione di ricevimento della comunicazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione dati IVA, inviata mediante il servizio telematico, viene trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.

Consultazione on line dell'attestazione

L'attestazione è consultabile nella sezione "Ricevute" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale, per ogni invio effettuato, è disponibile la relativa ricevuta.

Richiesta della comunicazione di ricezione

La comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente, sia dall'intermediario) a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6.2.3 Responsabilità dell'intermediario abilitato

L'intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica della comunicazione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro¹⁴.

¹⁴ Si veda l'art. 7-bis del DLgs. 9.7.97 n. 241.

6.3 CONSERVAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI TRASMESSE

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che l'intermediario, se opta per la conservazione su supporto informatico della copia delle comunicazioni trasmesse, è tenuto ad osservare:

- le modalità previste dall'art. 3 del DM 23.1.2004;
- le procedure contemplate nella delibera CNIPA 19.2.2004 n. 11.

I relativi obblighi gravano anche sul contribuente che decida di conservare i propri documenti fiscalmente rilevanti su supporto informatico.

7 CONTENUTO DEL MODELLO

Il modello di comunicazione annuale dati IVA si compone di due facciate, di cui la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, mentre la seconda contiene, tra l'altro, le sezioni relative ai dati generali del contribuente e ai dati relativi alle operazioni effettuate, nonché alla determinazione dell'IVA dovuta o a credito.

Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.

Non devono, invece, essere riportate, in quanto da indicarsi esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale:

- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso.

7.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello di comunicazione annuale dati IVA relativa al 2012 si compone di due facciate:

- la prima, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- la seconda, contenente i campi relativi agli elementi identificativi del contribuente, che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.

7.2 FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte:

- del contribuente;
- ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale;
- ovvero da uno degli altri soggetti dichiaranti, indicati nella tabella "Codici carica"¹⁵.

7.3 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di un CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

Inoltre, deve essere barrata:

- la prima casella, se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente;
- ovvero la seconda casella, se la comunicazione è stata predisposta da chi ne effettua l'invio.

¹⁵ Si veda il successivo § 8.1.2.

8 MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Di seguito, si illustrano le modalità di compilazione del modello di comunicazione dati IVA relativo al 2012, con specifico riferimento ai singoli righe e campi che lo compongono.

8.1 SEZIONE I - DATI DI CARATTERE GENERALE

I campi da compilare sono i seguenti:

- anno d'imposta, ossia l'anno solare cui si riferisce la comunicazione dati IVA (2012);
- partita IVA del soggetto passivo;
- codice dell'attività svolta in via prevalente (in relazione al volume d'affari); tale codice deve essere desunto dalla tabella ATECO 2007, come modificata con effetto dall'1.1.2009¹⁶;
- contabilità separata, la cui casella deve essere barrata se il contribuente:
 - ha esercitato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, più attività per le quali è stata tenuta la contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72;
 - ovvero ha gestito con contabilità separate due attività, di cui una risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale (e, quindi, anche dalla comunicazione dati IVA);
- comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA, la cui casella deve essere barrata se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si avvale della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72;
- eventi eccezionali, la cui casella deve essere barrata se il termine di presentazione della comunicazione cade durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza di un evento eccezionale.

8.1.1 Riquadro relativo al "dichiarante"

Il riquadro relativo al "dichiarante" deve essere compilato se chi sottoscrive la comunicazione è un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Detto riquadro si compone dei seguenti campi:

- codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la comunicazione;
- codice carica del dichiarante, desunto dalla tabella sotto riportata;
- codice fiscale della società dichiarante, nell'ipotesi in cui il dichiarante sia, appunto, una società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente (es. società nominata come rappresentante fiscale di un soggetto non residente, società incorporante o beneficiaria di una scissione).

8.1.2 Tabella codici carica

CODICE	DICHIARANTE
1	Rappresentante legale, negoziale, di fatto o socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati, ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la comunicazione dati per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)

¹⁶ In generale, le istruzioni stabiliscono che occorre fare riferimento alla classificazione vigente al momento di presentazione della comunicazione.

8.2 SEZIONE II - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

8.2.1 Operazioni attive

Tale riquadro si compone di un unico rigo (rigo CD1), suddiviso in cinque distinti campi.

Rigo CD1, campo 1

Nel campo 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni attive (interne, intracomunitarie e all'esportazione) effettuate nel periodo di riferimento:

- comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti ai fini IVA, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione;
- ad esclusione di quelle esenti, per le quali il contribuente abbia optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 633/72.

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72, sono tenuti ad indicare nel campo in oggetto solo l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 11, 18 e 19; si tratta, cioè, delle operazioni per le quali permane il rispetto degli adempimenti relativi alla fatturazione e alla registrazione.

I contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (es. editori) devono indicare nel campo in oggetto l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Rigo CD1, campo 2

Nel campo 2 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già compreso nel campo 1, ossia:

- esportazioni e altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond* IVA (di cui all'art. 2 co. 2 della L. 18.2.97 n. 28), comprese le cessioni di beni effettuate, ai sensi dell'art. 71 del DPR 633/72, a favore degli operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano; non devono essere, invece, comprese le cessioni intracomunitarie, che vanno incluse nel successivo campo 4;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti degli esportatori abituali che abbiano presentato la dichiarazione d'intento;
- altre operazioni, qualificate come non imponibili ad IVA, che non concorrono alla formazione del *plafond* (es. parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime speciale del margine di cui al DL 41/95, convertito nella L. 85/95).

Rigo CD1, campo 3

Nel campo 3 deve essere indicato l'ammontare complessivo, già compreso nel campo 1, delle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

Rigo CD1, campo 4

Nel campo 4 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, già compreso nel campo 1, annotate nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

In questo rigo non vanno compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei predetti registri.

Rigo CD1, campo 5

Nel campo 5 devono essere indicate le cessioni di beni strumentali, già comprese nei campi precedenti.

8.2.2 Operazioni passive

Tale riquadro si compone di un unico rigo (rigo CD2), suddiviso in cinque distinti campi.

Rigo CD2, campo 1

Nel campo 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, degli acquisti (interni e intracomunitari) e delle importazioni, rilevanti ai fini dell'imposta, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento:

- nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72;
- ovvero, negli altri registri previsti dalle disposizioni riguardanti particolari regimi.

Rigo CD2, campo 2

Nel campo 2 deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già compreso nel campo 1, ossia:

- acquisti interni e importazioni effettuati senza pagamento dell'IVA attraverso l'utilizzo del *plafond* di cui all'art. 2 co. 2 della L. 28/97;
- acquisti interni oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*.

In tale campo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili, che vanno indicati nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 3

Nel campo 3 deve essere indicato l'ammontare complessivo, già compreso nel campo 1:

- degli acquisti interni esenti IVA;
- delle importazioni non soggette ad imposta *ex art.* 68 del DPR 633/72, fatta eccezione per quelle indicate nella lett. a);
- delle importazioni di oro da investimento.

In tale campo non deve essere compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni esenti *ex art.* 42 co. 1 del DL 331/93, in quanto da ricomprendere nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 4

Nel campo 4 deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, già compreso nel campo 1, compresi:

- gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42 co. 1 del DL 331/93, inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta per effetto del *plafond* di cui all'art. 2 co. 2 della L. 28/97;
- gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 40 co. 2 del DL 331/93 (triangolazione comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Rigo CD2, campo 5

Nel campo 5 devono essere indicati gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti, ossia:

- i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli artt. 102 e 103 del TUIR, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in *leasing* (es. macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);
- i beni strumentali non ammortizzabili.

In tale campo va indicato anche l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di *leasing*, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni).

8.2.3 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana

Nel rigo CD3 vanno indicate le importazioni di:

- materiale d'oro;
- prodotti semilavorati in oro;
- argento puro;
- rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72.

Si tratta delle importazioni, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta, ai sensi dell'art. 70 co. 5 e 6 del DPR 633/72, mediante la contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e 25 del DPR 633/72.

Nello specifico:

- nei campi 1 e 2 del rigo CD3 vanno indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di materiale d'oro, prodotti semilavorati in oro e argento puro;
- nei campi 3 e 4 del rigo CD3 vanno indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero.

L'imposta relativa alle suddette importazioni deve essere inclusa:

- come IVA esigibile, risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, nel rigo CD4;
- come IVA detraibile, risultante dal registro degli acquisti, nel rigo CD5.

8.2.4 Determinazione dell'IVA dovuta o a credito

Nei righe CD4 (IVA esigibile), CD5 (IVA detratta) e CD6 (IVA dovuta o a credito), gli importi devono essere indicati al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.

Operazioni particolari

L'IVA relativa alle operazioni per le quali il debitore d'imposta sia il cessionario/committente, in luogo del cedente/prestatore (es. acquisti intracomunitari e acquisti con "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 co. 2, 5, 6 e 7 del DPR 633/72), ovvero il soggetto operante in particolari settori di attività per le provvigioni corrisposte (es. art. 74 co. 1 lett. e) e art. 74-ter co. 8 del DPR 633/72) deve essere compresa:

- nel rigo CD4, come IVA esigibile;
- nel rigo CD5, come IVA detratta.

Rigo CD4

Deve essere indicato l'ammontare dell'IVA esigibile relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero ad operazioni effettuate in precedenza:

- per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di competenza;
- annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo CD5

Deve essere indicato l'ammontare dell'IVA detraibile relativa agli acquisti registrati, per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

Rigo CD6

Nel campo 1 deve essere indicato l'ammontare dell'IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righe CD4 e CD5; nel campo 2, invece, va riportato l'ammontare dell'IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righe CD5 e CD4.

9 SANZIONI

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della comunicazione dati IVA comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, da 258,00 a 2.065,00 euro, prevista dall'art. 11 del DLgs. 471/97.

Le istruzioni, in linea con l'art. 8-bis co. 6 del DPR 322/98, precisano che l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della comunicazione dati IVA dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del DLgs. 18.12.97 n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro).

Gli errori commessi nella redazione della comunicazione dati devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.

La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita a tale adempimento, comporta l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, in materia di ravvedimento operoso.